

Codice DB1809

D.D. 23 dicembre 2010, n. 1560

Attuazione Accordo di programma tra la Regione Piemonte, la Provincia di Biella e il Comune di Biella, per il finanziamento di "impianti di risalita e valorizzazione conca di Oropa" in attuazione dell'Intesa Istituzionale di Programma sottoscritta in data 7/3/2008. Impegno di spesa di euro 300.000,00 sul Cap. 224325/2010.

Premesso che:

il Biellese ha negli ultimi anni puntato sulla valorizzazione delle molteplici risorse naturalistiche e storico-culturali del proprio territorio quali elementi di importante attrazione turistica e potenzialità di sviluppo economico;

in particolare, il comprensorio di Oropa è riconosciuto anche grazie all'inserimento nel Sistema Sacri Monti piemontesi e lombardi tutelati dall'UNESCO, quale sito di forte interesse devozionale-culturale;

l'area della Conca, protetta in quanto Riserva naturalistica regionale, si presenta quale zona di grande attrattiva paesaggistico-ambientale, valorizzabile inoltre sotto l'aspetto delle opportunità turistiche legate alla pratica dello sport outdoor;

la Regione Piemonte con legge regionale 28 febbraio 2005, n. 5 ha istituito la Riserva Naturale Speciale Sacro Monte di Oropa, assegnando al Comune di Biella l'esercizio delle funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità della istituzione della Riserva Naturale Speciale specificate all'articolo 3 della legge regionale 5/2005, nonché ha individuato il Comune di Biella e l'Ente Autonomo Laicale di Culto del Santuario di Oropa quali soggetti chiamati ad operare di concerto per la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale rappresentato dal Sacro Monte di Oropa e dal suo contesto paesaggistico, per garantirne la trasmissione alle generazioni future;

a seguito dell'Intesa Istituzionale di Programma (I.I.P.) tra la Regione Piemonte e la Provincia di Biella sottoscritta il 5 giugno 2006 il cui testo, a seguito di revisione, è stato sostituito e sottoscritto dalle parti in data 7 marzo 2008, per il finanziamento di interventi particolarmente significativi individuati dalla Giunta provinciale di Biella come prioritari per la realizzazione del programma di governo, la Regione Piemonte si è impegnata a corrispondere la somma di Euro 1.000.000,00 in tre anni, per "Impianti di risalita e valorizzazione della Conca di Oropa";

la Provincia di Biella e il Comune di Biella, al fine di dare attuazione a detta I.I.P., in data 14 marzo 2008 hanno sottoscritto apposito Protocollo d'Intesa, unitamente alla Camera di Commercio di Biella, alla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, all'Ente Autonomo Laicale di Culto Santuario di Oropa ed alla Fondazione Funivie Oropa, in quanto documento propedeutico ed indispensabile alla stipulazione dell'Accordo di Programma per addivenire alla copertura degli oneri finanziari degli interventi individuati per la valorizzazione della Conca di Oropa per complessivi Euro 900.000,00 in tre anni;

a fronte delle risorse finanziarie così rese disponibili, il territorio biellese ha già provveduto nell'anno 2008 all'attuazione di un intervento ritenuto di somma urgenza ed indispensabile per la conservazione strutturale ed impiantistica della funivia denominato "*Sostituzione azionamento di potenza e controllo accessi*" per una spesa complessiva pari ad Euro 195.164,83;

in ragione dei prevalenti interessi e competenze sull'area oggetto dell'intervento, la Provincia di Biella ha individuato il Comune di Biella quale ente promotore e attuatore del citato intervento.

Tutto ciò premesso,

considerato che la Direzione Regionale Cultura, Turismo e Sport, competente per materia, valutata la progettazione presentata, considera finanziabile l'intervento ritenuto di interesse pubblico; vista l'Intesa Istituzionale di Programma tra la Regione Piemonte e la Provincia di Biella;

vista la DGR n. 14 – 5562 del 26 marzo 2007 “*I.I.P. con le Province - Procedure per l'attuazione*”;

visto l'art. 34, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

considerato che la Regione Piemonte con la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, avvenuta il 12 novembre 2010, si impegna a corrispondere al Comune di Biella l'importo di Euro 1.000.000,00, di cui Euro 300.000,00 per l'anno 2010, Euro 300.000,00 per l'anno 2011 ed Euro 400.000,00 per l'anno 2012.

Constatato che:

in data 6 dicembre 2010 con D.G.R. n. 1 – 1163 avente per oggetto “*Articolo 7, legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 - Ulteriore assegnazione delle risorse finanziarie anno 2010 mediante il Programma Operativo parte II*” la Giunta Regionale ha provveduto ad assegnare ulteriori risorse finanziarie a carico del bilancio 2010;

con successiva D.G.R. n. 60-1245 del 17/12/2010 recante “*Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010. Finanziamento dell'accordo di programma tra la Regione Piemonte, la Provincia di Biella e il Comune di Biella per il finanziamento di impianti di risalita e valorizzazione della Conca di Oropa mediante prelievo dal capitolo 297917/2010*” la Giunta regionale ha apportato le necessarie variazioni al Bilancio 2010 contestualmente all'istituzione di nuovo specifico capitolo n. 224325/2010 UPB db 18092 con relativa disponibilità di euro 300.000,00;

l'articolo 31, comma 8, della L.R. 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), consente l'assunzione di impegni di spesa successivi al 30 novembre esclusivamente su stanziamenti iscritti successivamente a tale data o che si rendano indispensabili per l'urgenza e l'indifferibilità;

quanto sopra premesso e considerato, sussistono le condizioni per impegnare sul pertinente capitolo 224325/2010 UPB db 18092 (Assegnazione n.105457), che presenta la necessaria disponibilità finanziaria, la somma di euro 300.000,00 a favore del Comune di Biella, Via Battistero 4 – 13900 – Biella quale soggetto beneficiario e attuatore degli interventi compresi nell'Accordo di Programma finalizzato alla valorizzazione della Conca di Oropa approvato con D.G.R. n. 2-13498 del 16/3/2010;

richiamato il suddetto articolo 31 comma 8 della L.R. 7/2001 che prevede la possibilità di assumere impegni di spesa oltre la scadenza del 30 novembre per gli stanziamenti iscritti successivamente a tale data;

ritenuto opportuno, quindi, autorizzare l'impegno di spesa della somma di euro 300.000,00 oltre la suddetta scadenza, al fine di far fronte agli impegni assunti dalla Regione Piemonte con la stipula del suddetto Accordo di Programma e procedere con il presente atto all'impegno della relativa somma sul Capitolo 224325 del Bilancio di previsione 2010 - UPB db 18092 (Assegnazione n. 105457);

per l'impegno delle quote relative agli anni 2011 e 2012 si demanda a successivi provvedimenti da formalizzarsi a seguito dell'approvazione dei bilanci degli esercizi finanziari futuri;

ritenuto inoltre di voler procedere alla liquidazione delle somme occorrenti a favore del Comune di Biella – C.F. 00221900020 – con sede legale in Via Battistero 4 – 13900 - Biella quale soggetto attuatore dell'Accordo di Programma, secondo le modalità espressamente indicate nell'articolo 4 dell'accordo succitato;

IL DIRETTORE

vista la L.R. n. 7/2005 recante “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

visti gli articoli 4, 14 e 16 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i. recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

visti gli articoli 17 e 18 della L.R. 23/2008 recante “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

vista la L.R. 11 aprile 2001 n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte” ed in particolare l'articolo 31, comma 8;

visto il D.P.G.R. del 5 dicembre 2001 n. 18/R “Regolamento regionale di contabilità (art.4 legge regionale 7/2001 e in particolare l'art.23 “Assunzione degli impegni di spesa”;

vista la L.R. n. 14 del 1/6/2010 “Legge finanziaria per l'anno 2010”;

vista la L.R. n.15 del 1/6/2010 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2010-2012;

vista la L.R. n. 18 del 3/8/2010 “Assestamento al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e disposizioni finanziarie” e, in particolare, l'art.11, comma 2, che autorizza il prelievo dagli appositi fondi di somme occorrenti al finanziamento di singoli accordi;

vista la legge n. 136 del 13/8/2010 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia;

nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 1 – 1163 del 6 dicembre 2010 “Articolo 7, legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 - Ulteriore assegnazione delle risorse finanziarie anno 2010 mediante il Programma Operativo parte II.”;

vista la DGR n. 60-1245 del 17/12/2010 con la quale si è provveduto all'istituzione del nuovo capitolo 224325 UPB db 18092 denominato “Accordo di programma per impianti di risalita e

valorizzazione della Conca di Oropa (art. 7 della L.R. 15/2010)” contestualmente alle variazioni apportate al Bilancio della Regione per l’anno finanziario 2010 mediante assegnazione di euro 300.000,00;

visto il capitolo 224325/2010 “*Accordo di programma per impianti di risalita e valorizzazione della Conca di Oropa (art. 7 della L.R. 15/2010)*” che risulta pertinente e che presenta la necessaria disponibilità finanziaria (Assegnazione n. 105457);

determina

- di impegnare, per quanto espresso in premessa, la somma di euro 300.000,00 sul cap. 224325 del Bilancio di previsione 2010 UPB db 18092 (Assegnazione n. 105457) a favore del Comune di Biella con sede legale in Via Battistero 4 – 13900 - Biella quale soggetto beneficiario ed attuatore degli interventi compresi nell’Accordo di Programma finalizzato alla valorizzazione della Conca di Oropa, approvato con D.G.R. n. 2-13498 del 16/3/2010 e sottoscritto in data 12 novembre 2010, tra la Regione Piemonte, la Provincia di Biella e il Comune di Biella;

di demandare l’impegno delle quote per gli anni 2011 e 2012 a successivi provvedimenti da formalizzarsi a seguito dell’approvazione dei bilanci degli esercizi finanziari futuri;

- di dare atto che alla liquidazione delle somme occorrenti si procederà secondo le modalità espressamente indicate nell’articolo 4 dell’accordo medesimo;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. 8/R del 29/7/2002. “Ordinamento e disciplina dell’attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”.

Il Direttore
Maria Virginia Tiraboschi